CAMERA DEI DEPUTATI N. 1776-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PATRINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

nella seduta del 27 ottobre 1964

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi

Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge è stato presentato dal Governo per convertire in legge il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

L'adozione del predetto decreto-legge si è resa necessaria per adeguare le disposizioni vigenti in materia di imposta interna di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine alla nuova nomenclatura ed alle

nuove caratteristiche per la distinzione dei vari tipi di prodotti petroliferi agli effetti del trattamento daziario quali risultano dalle decisioni del Consiglio della Comunità Economica Europea dell'8 maggio 1964, nn. 64/303/C.E.E. e 64/304/C.E.E., pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee il 21 maggio 1964, n. 77.

Il ricorso al decreto-legge è giustificato dal fatto che le nuove disposizioni della C.E.E. debbono trovare applicazione a far tempo dal 1° novembre 1964, per cui si è reso necessario predisporre subito una nuova disciplina della materia al fine di evitare che, per i singoli prodotti di importazione, si debbano eseguire due diverse analisi e adottare due eventuali differenti classifiche. Inoltre, il decreto-legge n. 989 introduce alcune innovazioni in materia per assicurare una più efficace tutela degli interessi erariali in relazione alla continua e rapida evoluzione dei processi tecnologici riguardanti il settore.

Il Relatore, nel richiamare la vostra attenzione sulla pregevole e completa relazione ministeriale che precede il disegno di legge in esame, vi invita, a nome della Commissione Finanze e tesoro, a voler approvare il suddetto disegno di legge.

PATRINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.